



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 32 – 03 OTTOBRE 2025

Riunione del 24 Settembre 2025

**05.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA,**  
**Sig.na M. V.- in persona degli esercenti la potestà genitoriale**

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto da:

- Avv. Massimo Rosi     Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco   Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine     Componente

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare a carico dell'atleta **M. V.- in persona degli esercenti la potestà genitoriale**

#### **F A T T O**

Il procedimento in questione trae origine dall'esposto effettuato dal Presidente del C. T. Roma, Prof. Claudio Martinelli, a mezzo mail del 07.04.2025, con cui evidenziava la condotta illecita dell'atleta in questione, la quale aveva pubblicato un commento, avente contenuto lesivo della reputazione, dell'immagine e della dignità dell'Ufficiale di Gara, pubblicato a seguito di un video postato sulla piattaforma TikTok. riferito alla partita U18FPE n.4049 FENICE – TEAM VOLLEY 4 STRADE del 05/03 u.s. (conclusasi 0-3 per la T.V. 4 Strade), arbitrata dall'ufficiale di gara PLACIDI GIULIO.

Dall'istruttoria, prettamente documentale, emergeva che l'incolpata, identificata con il nome utente "\*\*\*\*\*" aveva commentato testualmente "*che arbitro demmerda*" nel video sopra citato.

In data 19.05.2025 la Procura Federale comunicava la conclusione delle stesse, anticipando il proprio intendimento di procedere al deferimento della detta atleta.

Perveniva, quindi, alla Procura una breve nota difensiva, datata 03.06.2025, con la quale i genitori dell'incolpata si rammaricavano del comportamento della loro figlia, dichiarandone la disponibilità



a porgere le proprie scuse all'arbitro destinatario del post diffamatorio e chiedendo l'applicazione di una sanzione adeguata, anche per la finalità rieducativa della stessa.

La Procura Federale provvedeva al deferimento (**R. G. N. 116.24.25**) dinanzi al Tribunale federale dell'atleta, con la conseguente contestazione, *“in violazione degli artt. 1 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 10 comma 2 Statuto FIPAV ” per aver commentato nel video sulla piattaforma TikTok pubblicato a fine marzo da S. L., (utente TikTok "\*\*\*\*\*"), riferito alla partita U18 FPE n. 4049 FENICE - TEAM VOLLEY 4 STRADE del 05/03 u.s. (conclusasi 0-3 per la T.V. 4 Strade), arbitrata dall'ufficiale di gara PLACIDI GIULIO, video consultabile al seguente link <https://vm.tiktok.com/ZNdL8E52a/> (poi rimosso in data 3/4/2025), con commenti lesivi della reputazione, dell'immagine e della dignità dell'Ufficiale di Gara”*. Con l'aggravante di cui all'art. 102, comma 1 lettera f) Reg. Giurisd.

Il Tribunale Federale, disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 24.09.2025 da tenersi in modalità videoconferenza.

All'udienza come sopra fissata compariva per la Procura Federale l'Avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'incolpata e per la conseguente irrogazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per 10 giorni.

Alla detta udienza era altresì presente il padre esercente la responsabilità genitoriale dell'atleta in questione, unitamente a quest'ultima, i quali confermavano quanto contestato, scusandosi per la condotta posta in essere e rimettendosi alla decisione del Tribunale.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio e, quindi, dava lettura del dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni entro i successivi 10 giorni.

## **DIRITTO**

Il Tribunale Federale ritiene che la responsabilità disciplinare dell'incolpata sia pacifica, disciplinarmente rilevante e, come tale, meritevole di sanzione.

La Cassazione ha più volte chiarito che contribuire alla diffusione di un contenuto diffamatorio implica, comunque, una responsabilità, se tale attività implichi un'adesione al contenuto diffamatorio, allo scopo di danneggiare ulteriormente la vittima.

Nella fattispecie il commento dell'incolpata contiene parole offensive, aumentando la portata lesiva del post originale (Cassazione, sent. n. 3981/2015); il commento dell'atleta in questione non è, infatti, finalizzato ad intavolare un dialogo sereno, travalicando, invece, i limiti di continenza del diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero.



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24212 del 2021, ha affermato che la pubblicazione di contenuti offensivi attraverso i social network costituisce una forma di diffamazione aggravata; i social media hanno una potenza di diffusione senza precedenti: un commento può raggiungere centinaia, se non migliaia di utenti in pochi secondi, rendendo la diffamazione via web particolarmente insidiosa.

L'effetto è duplice: da un lato si crea una macchia digitale permanente, spesso difficilmente rimediabile; dall'altro si lede la dignità e la reputazione della persona offesa.

La diffusione e la pubblicazione di foto, video o commenti diretti a denigrare la personalità di un soggetto possono incidere non solo sulla sua sfera più intima, ma anche sulla sua immagine. La libertà di manifestazione del proprio pensiero non può, infatti, essere utilizzata in spregio altrui, intaccando la dignità personale.

Nella fattispecie non vi è dubbio che il commento sia stato postato dall'incolpata, alla luce delle dichiarazioni confessorie rese da quest'ultima e dai relativi esercenti la responsabilità genitoriale e dalla totale insussistenza di chiavi di lettura diverse da quella oggettivamente ricavabile dall'esame del post.

Altrettanto pacifica è la portata denigratoria della frase apposta, stante il termine impiegato e l'assoluta mancanza di elementi che consentano una diversa contestualizzazione: il commento che accompagna il video mira ad offendere la dignità professionale dell'arbitro, ledendone la reputazione, oltre che ad infondere il dubbio che la condotta di quest'ultimo abbia potuto inficiare la legittimità del risultato della gara in questione, a danno e/od a vantaggio di una o dell'altra compagine sportiva.

Sussiste, inoltre, anche il requisito dell'individuazione del destinatario dell'offesa; in una delle più recenti pronunce la Corte di Cassazione, con la sentenza del 25 Settembre 2024, n. 40746 ha stabilito che l'individuazione del destinatario delle offese *“deve essere deducibile in termini di affidabile certezza, sicché è necessario fare ricorso ad un criterio oggettivo”*.

Nel caso in esame non vi sono dubbi di sorta sull'identità dell'arbitro presente nel video postato dall'incolpata, al quale la stessa ha anche chiesto di porgere le proprie scuse.

Ne consegue che la responsabilità dell'incolpata risulti accertata e che il comportamento della stessa sia, dunque, sanzionabile.

Quanto all'entità della sanzione, si ritiene di dover tener conto dell'età dell'incolpata, oltre che del comportamento confessorio e collaborativo tenuto dalla stessa, apparsa sinceramente pentita del proprio comportamento: con la nota difensiva del 03.06.2025, i genitori dell'incolpata si



rammaricavano del comportamento della stessa, dichiarandone la disponibilità a porgere le proprie scuse all'arbitro destinatario del post diffamatorio.

**P. Q. M.**

il Tribunale Federale delibera di irrogare all'atleta incolpata la sanzione di una giornata di squalifica.

Roma, 25 settembre 2025

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 03 Ottobre 2025.